# Ordinanza che istituisce provvedimenti per impedire l'aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina

del 27 agosto 2014 (Stato 27 agosto 2014)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 2 della legge del 22 marzo 2002<sup>1</sup> sugli embarghi (LEmb), *ordina*:

#### Sezione 1: Restrizioni commerciali

# Art. 1 Rifiuto di autorizzazioni per i beni a duplice impiego e i beni militari speciali

In relazione alla situazione in Ucraina, la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) può negare autorizzazioni per l'esportazione di beni di cui all'allegato 2 parte 2 e all'allegato 3<sup>2</sup> dell'ordinanza del 25 giugno 1997<sup>3</sup> sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI) se tali beni:

- a. sono in parte o interamente destinati a fini militari; o
- b. sono destinati a un utilizzatore finale militare.

#### Art. 2 Obbligo di notifica per i beni dell'industria petrolifera

<sup>1</sup> La vendita, la fornitura, l'esportazione e il transito di beni di cui all'allegato 1 devono essere notificati senza indugio alla SECO se tali beni vengono utilizzati per l'esplorazione o l'estrazione petrolifera in alto mare o nell'Artico o nell'ambito di progetti relativi all'olio di schisti in Russia.

<sup>2</sup> Le notifiche devono contenere indicazioni dettagliate sulle parti coinvolte nell'affare, nonché sull'oggetto e sul valore dello stesso.

#### **Art. 3** Importazione di beni dalla Crimea e da Sebastopoli

<sup>1</sup> I beni originari della Crimea o di Sebastopoli possono essere importati solo se provvisti di un certificato d'origine rilasciato dalle autorità ucraine.

#### RU 2014 2803

- 1 RS 946.231
- Il contenuto degli all. 2 e 3 OBDI non è pubblicato né nella RU né nella RS. Può essere consultato all'indirizzo www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Controlli delle esportazioni > Prodotti industriali > Legge e elenchi dei beni.
- 3 RS 946.202.1

<sup>2</sup> È vietato fornire servizi finanziari e concludere assicurazioni o riassicurazioni in relazione all'importazione di beni originari della Crimea o di Sebastopoli privi di un certificato d'origine rilasciato dalle autorità ucraine.

#### **Art. 4** Esportazione di beni verso la Crimea e Sebastopoli

- <sup>1</sup> La vendita, la fornitura, l'esportazione e il transito di beni di cui all'allegato 1 sono vietati se tali beni sono destinati a persone fisiche, imprese od organizzazioni in Crimea o a Sebastopoli.
- <sup>2</sup> È vietato fornire aiuto tecnico, servizi di intermediazione nonché mezzi finanziari o assistenza finanziaria in relazione a beni di cui all'allegato 1 a persone fisiche, imprese od organizzazioni in Crimea o a Sebastopoli.

#### Sezione 2: Restrizioni finanziarie

#### **Art. 5** Obbligo di autorizzazione per l'emissione di strumenti finanziari

- <sup>1</sup> È soggetta all'obbligo di autorizzazione l'emissione di strumenti finanziari con scadenza superiore a 90 giorni da parte di:
  - a. banche con sede in Russia di cui all'allegato 2;
  - b. banche o altre imprese e organizzazioni con sede al di fuori della Svizzera controllate in misura superiore al 50 per cento da banche di cui all'allegato 2;
  - c. imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto di banche o altre imprese e organizzazioni di cui alle lettere a e b.
- <sup>2</sup> L'autorizzazione è rilasciata se l'aumento di capitale previsto non supera il valore medio degli strumenti finanziari detenuti dal richiedente negli ultimi tre anni. Sono ammessi superamenti temporanei di tale valore in relazione a rifinanziamenti.
- <sup>3</sup> La SECO rilascia l'autorizzazione dopo aver consultato i servizi responsabili del Dipartimento federale degli affari esteri e del Dipartimento federale delle finanze.

#### **Art. 6** Obbligo di notifica per il commercio di strumenti finanziari

- <sup>1</sup> Il commercio di strumenti finanziari con scadenza superiore a 90 giorni emessi da banche, imprese od organizzazioni di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettere a–c dopo il 27 agosto 2014 deve essere notificato alla SECO.
- <sup>2</sup> Il capoverso 1 non si applica al commercio di strumenti finanziari emessi in Svizzera o nell'Unione europea.
- <sup>3</sup> Le notifiche devono essere presentate alla fine di ogni mese.
- <sup>4</sup> Le notifiche devono contenere indicazioni dettagliate sugli strumenti finanziari negoziati, nonché sull'estensione e sul valore delle transazioni.

# Art. 7 Divieto di finanziamenti e partecipazioni in determinati settori economici in Crimea e a Sebastopoli

- <sup>1</sup> È vietato concedere mutui e crediti per progetti infrastrutturali nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia o per l'utilizzo di risorse petrolifere, minerarie e di gas in Crimea e a Sebastopoli.
- <sup>2</sup> È vietato acquisire o aumentare partecipazioni a imprese in Crimea e a Sebastopoli e costituire joint venture nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia o per l'utilizzo di risorse petrolifere, minerarie e di gas.

#### **Art. 8** Divieto di apertura di nuove relazioni d'affari

Agli intermediari finanziari è vietato aprire nuove relazioni d'affari:

- a. per le persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui all'allegato 3;
- b. per le persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a;
- c. per le imprese e organizzazioni che sono di proprietà o sotto il controllo di persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a o b.

#### **Art. 9** Obbligo di notifica per le relazioni d'affari esistenti

- <sup>1</sup> Gli intermediari finanziari che intrattengono relazioni d'affari con persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui all'articolo 8 lettere a–c devono notificarle senza indugio alla SECO.
- <sup>2</sup> La notifica deve contenere i nomi dei beneficiari, l'oggetto e il valore delle relazioni d'affari

## Sezione 3: Esecuzione e disposizioni penali

#### **Art. 10** Esecuzione e controllo

- <sup>1</sup> La SECO sorveglia l'esecuzione degli articoli 1–9.
- <sup>2</sup> Il controllo al confine è di competenza dell'Amministrazione federale delle dogane.

#### Art. 11 Disposizioni penali

- <sup>1</sup> Chiunque viola l'articolo 1, 3–5, 7 o 8 è punito conformemente all'articolo 9 LEmb.
- <sup>2</sup> Chiunque viola l'articolo 2, 6 o 9 è punito conformemente all'articolo 10 LEmb.
- <sup>3</sup> Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; essa può ordinare sequestri e confische.

**946.231.176.72** Commercio con l'estero

### Sezione 4: Pubblicazione e disposizioni finali

#### Art. 12 Pubblicazione

I contenuti degli allegati 1 e 2 non sono pubblicati né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

#### **Art. 13** Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 2 aprile 2014<sup>4</sup> che istituisce provvedimenti per impedire l'aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina è abrogata.

#### Art. 14 Disposizione transitoria

Gli articoli 1, 3, 4 e 7 non si applicano agli affari concordati in via contrattuale prima del 27 agosto 2014.

#### **Art. 15** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 27 agosto 2014 alle ore 18.00.

<sup>4 [</sup>RU **2014** 877 1003 1213 2479]

Allegato 1 (art. 2 e 4)

# Beni vietati o soggetti all'obbligo di notifica

Voce di tariffa doganale	Designazione delle merci
7304 11 00 7304 19 00	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio: tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, di acciai inossidabili tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, altri
7304 22 00 7304 23 00 7304 24 00 7304 29 00	Tubi di rivestimento o di produzione e aste di perforazione, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas:  - aste di perforazione, di acciai inossidabili  - altre aste di perforazione  - altri, di acciai inossidabili  - altri
7305 11 00 7305 12 00	Altri tubi (per esempio, saldati o ribaditi) di sezione circolare, di diametro esterno eccedente 406,4 mm, di ferro o di acciaio:  – tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, saldati longitudinalmente a acro sommerso  – tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, saldati longitudi-
7305 12 00 7305 19 00 7305 20 00	nalmente, altri  tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, altri  tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, tubi di rivestimento
7306 11 00	<ul> <li>Altri tubi e profilati cavi (per esempio, saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio:</li> <li>tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, saldati, di acciai inossidabili</li> </ul>
7306 19 00 7306 21 00 7306 29 00	<ul> <li>tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, altri</li> <li>tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di acciai inossidabili</li> <li>tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per</li> </ul>
7311 00	l'estrazione del petrolio o del gas, altri Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio
2207 12 00	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, meccanica o no, o per macchine utensili (per esempio, per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare), comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio:
8207 13 00 8207 19 00	<ul> <li>utensili di perforazione o di sondaggio, con parte operante di cermet</li> <li>utensili di perforazione o di sondaggio, altri, comprese le parti</li> </ul>
	Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi:

Voce di tariffa doganale	Designazione delle merci
8413 50	<ul> <li>altre pompe volumetriche alternative (escluse quelle delle voci 8413 11 e 8413 19)</li> </ul>
8413 60	<ul> <li>altre pompe volumetriche rotative (escluse quelle delle voci 8413 11 e 8413 19)</li> </ul>
8413 82 8413 92	<ul><li>elevatori per liquidi</li><li>parti di elevatori per liquidi</li></ul>
8430 49 00	Altre macchine e apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, lo scavo, il costipamento, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l'estrazione dei pali; spazzaneve:  — altre macchine di sondaggio o di perforazione, altre
8431 39 00	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430:  — di macchine o apparecchi della voce 8428, altre
8431 43 00	<ul> <li>parti di macchine di sondaggio o di perforazione delle voci 8430 41 o 8430 49</li> </ul>
8431 49	<ul> <li>di macchine o apparecchi delle voci 8426, 8429 o 8430, altre</li> </ul>
8479 89	Macchine e apparecchi con una funzione specifica, altri
8705 20	derrick automobili per il sondaggio o la perforazione
	Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru e altri natanti la cui navigazione ha soltanto carattere accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili:
8905 20 00	<ul> <li>piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili</li> </ul>
8905 90 00	– altri

Allegato 25 (art. 5)

## Banche soggette a restrizioni sui mercati finanziari

Non pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell'all. presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi.

Allegato 36 (art. 8)

Persone fisiche, imprese e organizzazioni soggette alle misure finanziarie

Non pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell'all. presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Temi > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi.